

AGENZIA/BROKER MARSH SPACOD. 9012

APPENDICE N. 6 ALLA POLIZZA

R.C. PROF.LE AGENTI DI
ASSICURAZIONE

N° IFL0004917

CONTRAENTE O
ASSICURATO

AGIT AGENTI GROUPAMA ITALIA

EURO	premio netto	addizionali	imponibile	imposta	Totale
Premio alla firma fino al 31/12/2014	€ 204.498,98	€ 0,00	€ 204.498,98	€ 45.501,02	€ 250.000,00

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto per l'ulteriore periodo di un anno e precisamente dalle ore 00:00 dello 01/01/2014 alle ore 24:00 del 31/12/2014 con tacito rinnovo e alle condizioni tutte come in corso eccetto quanto segue:

1) Massimale

Con effetto dall'origine del presente contratto si precisa che Il Massimale di cui all'articolo 1.3 delle "CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE" costituirà la massima somma indennizzabile per ogni sinistro e all'anno globalmente per tutti i sinistri di ciascun intermediario regolarmente iscritto alla *Contraente*.

2) L'articolo 4.19 Nuove Adesioni Agenziali del testo di polizza si intende abrogato e sostituito come segue:

4.19 Nuove adesioni agenziali

Premesso che il tasso di polizza è da intendersi dello 0,25 % lordo sul portafoglio lordo Ramo Danni e che il portafoglio lordo Ramo Vita non verrà tassato, seppur inserito regolarmente in copertura, e che il premio minimo agenziale è fissato in Euro 150,00, si intendono automaticamente assicurati, senza onere di comunicazione alla Società, tutti gli intermediari dal momento dell'iscrizione alla *Contraente*, anche quelli di nuova nomina, con effetto dalle ore 24:00:

- dalla data di firma del mandato, purché entro 45 giorni non comunichino la loro volontà di non aderire alla presente polizza

Nel caso di subentro agenziale, la garanzia riprenderà automaticamente nei confronti dell'intermediario subentrante senza versamento ne rimborso di premio e senza onere di comunicazione alla Società, purché entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del mandato agenziale, il nuovo intermediario si iscriva alla *Contraente*.

La nuova adesione verrà regolata alle condizioni tutte della presente polizza ed il pagamento del premio verrà differito in sede di regolazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

Entro 30 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa la *Contraente* si impegna a trasmettere riepilogo dei nuovi intermediari iscritti e delle eventuali variazioni intercorse nei termini suddetti.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla comunicazione effettuata alla Società.

La Società ha inoltre il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il *contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

1



AGI Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. / P.I. 08037550962 - REA Milano n. 1998051

Sede Secondaria di AGI Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.470



- 3) L'articolo 1.2 **Inizio e termine della garanzia** delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE si intende abrogato e sostituito come segue:

1.2 Inizio e termine della garanzia

L'Assicurazione vale per i sinistri avvenuti durante il *periodo di efficacia* della polizza, ancorché il danno o la perdita patrimoniale siano occorsi durante il *periodo di efficacia* della polizza e denunciati durante il *periodo di assicurazione* oppure nei 5 anni successivi alla sua cessazione.

A parziale deroga di quanto sopra, esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato abbia cessato la propria *attività professionale*, l'Assicurazione varrà per i sinistri avvenuti durante il *periodo di efficacia della polizza*, ancorché il danno o la perdita patrimoniale siano occorsi durante il *periodo di efficacia della polizza* e denunciati durante il *periodo di assicurazione* oppure nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività professionale.

Si precisa che la presente polizza opera in continuità assicurativa con la polizza numero 507094 (CHARTIS EUROPE S.A.) per gli ex iscritti nel Gruppo Agenti Groupama Italia e con la polizza numero 507096 (Chartis Europe S.A.) per gli ex iscritti nel Gruppo Agenti Nuova Tirrena.

- 4) L'articolo 4.6 **Altre Assicurazioni** delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI si intende abrogato e sostituito come segue:

4.6 Altre Assicurazioni

L'Assicurato o la *Contraente* deve comunicare per iscritto alla *Società assicuratrice* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro* l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri in base all'art. 1910 del Codice Civile.

Nel caso in cui l'altra *Assicurazione* sia prestata dalla *Società Assicuratrice* o da qualsiasi impresa o affiliata di Aig Europe Limited, la massima somma risarcibile dalla *Società Assicuratrice*, in base alla totalità delle suddette polizze, non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato, intendendo operativa la copertura più vantaggiosa offerta all'Assicurato.

- 5) Si conviene di inserire nelle dichiarazioni rese nel frontespizio di polizza l'Art. 8 come segue:

Art. 8 Retroattività: Illimitata

- 6) inserimento della seguente **PRECISAZIONE**:


a) Compagnie telefoniche e compagnie di tutela legale ed assistenza

Con effetto dalle ore 00,00 del 01/01/2014, le compagnie telefoniche che non comportino incasso diretto del premio da parte dell'Agente regolarmente iscritto alla *Contraente*, nonché le compagnie di tutela legale ed assistenza, non saranno più oggetto di comunicazione da parte dell'Assicurato alla *Società Assicuratrice*, né saranno più soggette a tassazione.

- 7) Si conviene di inserire la definizione di periodo di efficacia della polizza:

Periodo di efficacia della polizza: si intende il periodo che intercorre tra la data di retroattività, indicata all'art. 8 delle Dichiarazioni rese nel frontespizio di polizza e la data di scadenza indicata all'art. 3 delle Dichiarazioni medesime o la data di effettiva cancellazione della *polizza* o mancato rinnovo della stessa;





B) Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di € 250.000,00 quale premio di rinnovo per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014.

Fermo il resto
Milano, il 08/07/2014

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE
AIG Europe Limited
Rappresentanza Generale per l'Italia

Il versamento dell'importo di € 250.000,00 è stato effettuato a mie mani
il 27/02/2014 in _____

